## OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA SULLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SULLE BANCHE POPOLARI

Si formulano di seguito alcune osservazioni con riferimento al documento per la consultazione del 9 aprile u.s. con cui la Banca d'Italia ha pubblicato le disposizioni di attuazione della Riforma delle Banche Popolari.

<u>Criterio di determinazione dell'attivo.</u> Le disposizioni attuative chiariscono che la scelta del legislatore di individuare nel valore dell'attivo la soglia per la trasformazione di una banca popolare in società per azioni "ha anche il vantaggio di allineare i criteri di calcolo della soglia di 8 miliardi a quelli utilizzati nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) per determinare la 'significatività' di una banca in base alle dimensioni".

Se, però, l'intenzione del legislatore è stata proprio quella di allineare i criteri di calcolo dell'attivo con quelli individuati ai fini MVU, tale scelta viene sostanzialmente disattesa dalle disposizioni attuative, laddove si dispone che: "Rispetto all'MVU, la definizione proposta aggiunge anche le garanzie e gli impegni: l'aggiunta di tali voci tiene conto del fatto che alcuni intermediari sviluppano più di altri l'attività di garanzia e altre forme tecniche "fuori bilancio"; l'integrazione ha anche la finalità di prevenire possibili arbitraggi normativi."

La modalità di calcolo che ne consegue si presenta discriminatoria, in quanto mai utilizzata in altri casi di determinazione dell'attivo patrimoniale e per altre categorie di intermediari; si dimostra fuorviante ai fini di possibili valutazioni di mercato da parte di eventuali investitori, in quanto verrebbero a configurarsi definizioni variabili dell'attivo; soprattutto, si presenta non conforme al dettato normativo cui le disposizioni attuative devono attenersi, poiché l'"attivo della banca" verrebbe a ricomprendere importi non riferibili a componenti dell'attivo patrimoniale.

A ulteriore riprova dell'"anomalia" della soluzione adottata si rimanda alla testimonianza del Direttore Generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, tenuta nel corso dell'audizione presso le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sui provvedimenti in parola. Nella Tavola 1 del documento, dove si provvede ad elencare la dimensione delle banche popolari rispetto alla soglia degli 8 miliardi, i valori di riferimento, aggiornati a giugno 2014, sono pari al Totale Attivo, al netto dei conti d'ordine, come è corretto che sia.

Comparando l'elenco della tavola con quello presente nel documento di consultazione si rileva inoltre che, in ragione delle difformi modalità di calcolo, le classifiche dimensionali delle banche popolari risultano diverse nei due elenchi.

Del tutto singolari, peraltro, appaiono le motivazioni addotte per giustificare l'integrazione, che risiederebbero nella prevenzione di possibili arbitraggi normativi. Gli eventuali arbitraggi, infatti, dovrebbero essere censurati puntualmente dalle stesse autorità di vigilanza, rilevando i singoli comportamenti indebiti ed evitando in tal modo di penalizzare indiscriminatamente la generalità degli intermediari coinvolti.

In base alla definizione dell'Organismo Italiano di contabilità (OIC 22): "I conti d'ordine - o "fuori bilancio" - svolgono una funzione informativa su operazioni che, pur non influendo quantitativamente sul patrimonio o sul risultato economico dell'esercizio, <u>possono</u> influenzare tali grandezze in esercizi successivi. I conti d'ordine comprendono le garanzie, gli impegni, i beni di terzi presso la società e i beni della società presso terzi".

Si tratta di appostazioni contabili dette anche "per memoria", che non registrano attività e passività o importi capaci di generare costi e ricavi, bensì registrano importi che derivano dall'assunzione di impegni di varia natura, suscettibili di dar luogo a penalizzazioni o vantaggi economici e/o patrimoniali.

L'articolo 2424 del codice civile elenca in dettaglio gli aggregati che compongono le attività e le passività dello Stato Patrimoniale. Per le attività si tratta di <u>risorse di proprietà dell'azienda o di cui l'azienda ha comunque la titolarità al momento dell'evidenza contabile</u>. Nello specifico si tratta di: crediti verso i soci, immobilizzazioni (materiali, immateriali, finanziarie), attività del circolante (rimanenze, crediti, disponibilità e altre attività finanziarie), ratei e risconti. <u>In nessun caso le fattispecie che rientrano tra i conti d'ordine (garanzie rilasciate, impegni, beni di terzi, derivati, ecc.) possono essere ricomprese nelle categorie contabili elencate dall'articolo 2424 tra le attività dello Stato Patrimoniale.</u>

Anche nella regolamentazione di settore - "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione", Circolare Banca d'Italia 262/2005 - si evidenzia che "le esposizioni 'fuori bilancio' includono le operazioni finanziarie diverse da quelle per cassa (garanzie rilasciate, impegni, derivati, ecc.) che comportano l'assunzione di un rischio creditizio, qualunque sia la finalità di tali operazioni (negoziazione, copertura, ecc.)".

La loro funzione, pertanto, è solo quella di segnalare e tenere a memoria la <u>possibilità</u> (il rischio) di un evento che <u>potrebbe</u> modificare la sfera economico-patrimoniale dell'azienda e *certamente* non è quella di registrare un valore dell'attivo.

Si sottolinea da ultimo, che l'importo iscritto nei conti d'ordine può essere significativamente diverso dall'entità della perdita o del vantaggio economico e/o patrimoniale che si potrebbe verificare.

<u>Irritualità della procedura.</u> Si osserva inoltre che la procedura seguita non sia conforme a quanto richiesto dal Regolamento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 né all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 sul risparmio né all'art. 12 della l. 229/2003 e che non è stata consultata preventivamente la Banca Centrale Europea.

L'obbligo di consultare la Banca Centrale Europea non è infatti circoscritto alle sole disposizioni legislative: esso comprende anche le norme secondarie attuative della legislazione primaria specie se il loro impatto è differente rispetto a quest'ultima.

\_\_\_\_\_

In considerazione delle valutazioni esposte, poiché appare del tutto arbitrario far rientrare gli importi registrati nei conti fuori bilancio tra le attività patrimoniali, si richiede di modificare tale disposizione escludendo le garanzie e gli importi in parola dal calcolo per la determinazione del valore dell'attivo.

Si chiede altresì di prorogare, per quanto sopra detto, la procedura di consultazione fino al consueto termine di 60 giorni dalla pubblicazione del documento, previa sospensione al fine di consultare la BCE sul nuovo criterio prescelto.

Sen. Dott. Riccardo Pedrizzi

Presidente Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica (2001-2006)